



Atto costitutivo
"ASSOCIAZIONE ITALIANA CANI DI ASSISTENZA E SERVIZIO"

In data 14/12/2023 in Torino (TO), via San Quintino 43, presso lo Studio Legale dell'Avv. Marco Raiteri, si sono riunite le seguenti persone:

- **Barbera Andrea** nato a Erice (TP), il 27/11/1978, residente a Erice (TP), in Via duca d'Aosta 22, cittadinanza italiana, codice fiscale BRBND78S27D423B;
- **Biglia Vittorino** nato a Rivoli (TO), il 12/10/1960, residente a Givoletto (TO), in via Fiano 1, cittadinanza italiana, codice fiscale BGLVTR60R12H355T;
- **Carotenuto Teresa** nata a Ercolano (NA), il 10/12/1955, residente a Torino (TO), in via San Marino 41, cittadinanza italiana, codice fiscale CRTTRS55T50H243M;
- **Cici Vincenzo** nato a Palermo (PA), il 11/10/1971, residente a Palermo (PA), in via Brigata Aosta 56, cittadinanza italiana, codice fiscale CCIVCN71R11G273N;
- **D'Isanto Antonella** nata a La Spezia (SP), il 06/04/1968, residente a La Spezia (SP), in corso Nazionale 5, cittadinanza italiana, codice fiscale DSNNNL68D46E463I;
- **Facta Claudia** nata a Torino (TO), il 11/05/1964, residente a Piossasco (TO), in via C. Colombo 2/2, cittadinanza italiana, codice fiscale FCTCLD64E51L219F;
- **Falcone Sara** nata a Cava dei Tirreni (SA), il 11/03/1987, residente a Nocera Inferiore (SA), in via Fratelli Buscetto 2, cittadinanza italiana, codice fiscale FLCSRA87C51C361C;
- **Fioravera Federica** nata a Torino (TO), il 30/11/1984, residente a Torino (TO), in via Carmelo Borg Pisani 10, cittadinanza italiana, codice fiscale FRVRC84S70L219G;
- **Iamonic Federica** nata a Roma (RM), il 23/09/1979, residente a Firenze (FI), in via Vittorio Locchi 51/C, cittadinanza italiana, codice fiscale MNCFR79P63H501J;
- **Laveglia Pasquale** nato a Chieri (TO), il 27/10/1968, residente a Chieri (TO), in via A. Monti 7, cittadinanza italiana, codice fiscale LVGPQL68R27C627C;
- **Mattacchione Gabriele** nato a Sora (FR), il 28/03/1964, residente a Sora (FR), in Via Agnonello 27, cittadinanza italiana, codice fiscale MTTGRL64C28I8380;
- **Maglietta Silvia** nata a Torino (TO), il 07/11/1975, residente a Grugliasco (TO), in Via General Perotti 120, cittadinanza italiana, codice fiscale MGLSLV75S47L219I;
- **Parisi Piero** nato a Scafati (SA), il 05/08/1961, residente a Frosinone (FR), Via Santa Lucia Arpino, cittadinanza italiana, codice fiscale PRSPRI61M05I483M;
- **Pinto Claudio** nato a Torino (TO), il 21/06/1958, residente a Torino (TO), in via Borgo Dora 24, cittadinanza italiana, codice fiscale PNTCLD58H21L219N;
- **Pititto Maria Angela** nata a Winterthur (Svizzera), il 27/04/1967, residente a Candia Canavese (TO), in via Roma 44/A cittadinanza italiana, codice fiscale PTTMNG67D67Z133F;
- **Raiteri Marco** nato a Torino, il 03/07/1986, residente a Torino (TO), in Corso Traiano 24/12, cittadinanza italiana, codice fiscale RTRMRC86L03L219B;
- **Spanedda Maria** nata a Alghero (SS), il 11/12/1955, residente a Genova (GE), in via Due Dicembre 1944 60/10, cittadinanza italiana, codice fiscale SPNMRA55T51A1920;
- **Stora Mirela** nata a Tiranë (Albania), il 28/08/1985, residente a Torino (TO), in via Carmelo Borg Pisani 10, cittadinanza albanese, codice fiscale STRMRL85M68Z100H;
- **Trevisan Angela** nata a Venaria Reale (TO), il 19/11/1973, residente a Leini (TO), in via Torino 10, cittadinanza italiana, codice fiscale TRVNGL73S59L727D;
- **Turitto Vita** nata a Torino (TO), il 12/01/1965, residente a Rivoli (TO), in via Della Vittoria 39, cittadinanza italiana, codice fiscale TRVTI65A52L219B.

W
B
P
C
A
D
L
M
S
C

PP
[Signature]
[Signature]
Pag. 1/4
F. Colombari

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art.1. È costituita fra le suddette persone comparenti, ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'Associazione che ha denominazione: "**ASSOCIAZIONE ITALIANA CANI D'ASSISTENZA E SERVIZIO**" siglabile "**A.I.C.A.S.**".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Art.2. L'associazione ha sede in **Torino (TO), via San Quintino 43, presso lo Studio Legale dell'Avv. Marco Raiteri.**

- Art.3 diffondere e favorire la conoscenza, presso la collettività e le pubbliche amministrazioni, delle leggi a tutela dell'attività dei cani d'assistenza, di servizio e dei propri conduttori;
- promuovere l'applicazione e il rispetto delle leggi a tutela del cane d'assistenza, di servizio e del suo conduttore affinché non venga compromesso il benessere dell'animale e l'incolumità del suo conduttore;
- sensibilizzare e stimolare le istituzioni e gli stakeholders pubblici affinché promuovano il miglioramento della legislazione vigente con l'avvio di un iter giuridico che possa soddisfare le esigenze dei disabili, tutelare i cani e garantire l'accettabilità sociale dei binomi cane-disabile, cane-conduttore;
- assistere i conduttori di cani d'assistenza e servizio vittime di discriminazione, violenze o abusi nel caso vengano riscontrate palesi violazioni della legge;
- promuovere una società inclusiva e solidale sensibilizzando i giovani, e in generale tutta la popolazione, alla conoscenza e al rispetto dei diritti degli animali e delle persone al fine di sviluppare maggiore senso civico e responsabilità nel tutelare il benessere psicofisico degli animali e della comunità;
- promuovere il benessere fisico e psicologico del bambino con disabilità visiva, del cane di servizio/assistenza e del suo conduttore adulto per garantire loro una migliore qualità della vita;
- Diffondere e favorire presso la collettività e le amministrazioni, la conoscenza dell'opera di volontariato svolta dall'associazione e dei propri soci.
- Divulgare l'educazione al volontariato, relazionandosi con gli Enti preposti e non, particolarmente nel mondo dei giovani e delle scuole.
- sostenere i conduttori di cani guida o di cani di assistenza in difficoltà economica o nei casi di emergenza sanitaria;
- recuperare un bene pubblico inutilizzato o in stato di abbandono per raggiungere gli scopi associativi.

Ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017 si propone, inoltre, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: Associazione]

[Vertical list of handwritten initials/signatures: AW, B, Pe, q, TP, h, BV, Ru, S, SPC, CH, ...]

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.4. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.5. L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

Art.6. L'associazione ha come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo:

- ✓ assenza di fini di lucro;
- ✓ esclusivo o prevalente perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 DLGS 117/2017;
- ✓ democraticità della struttura;
- ✓ elettività e gratuità delle cariche associative,
- ✓ sovranità dell'assemblea.

Inoltre nell'allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull'ordinamento interno e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione, sull'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; l'esplicitazione dei diritti e degli obblighi degli associati; l'esplicitazione dei requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura.

Art.7. Si stabilisce che per il primo mandato quinquennale, il Consiglio Direttivo sia composto di 7 membri e si nominano a farne parte le seguenti persone alle quali contestualmente si attribuiscono le cariche:

BIGLIA Vittorino: Presidente
PINTO Claudio: Vicepresidente
PITITTO Maria Angela: Tesoriere
CAROTENUTO Teresa: Segretaria
FALCONE Sara: Consigliere
IAMONICO Federica: Consigliere
RAITERI Marco: Consigliere

Con la firma in calce al presente atto, le suddette persone accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art. 8 Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre dell'anno 2024.

[Handwritten signatures and initials in various colors (blue, black, red) are present at the bottom of the page, corresponding to the names listed in the previous block.]

Art. 9 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto:

BIGLIA Vittorino: Presidente *Bubbia*
PINTO Claudio: Vicepresidente *Claudio Pinto*
PITITTO Maria Angela: Tesoriere *Maria Angela*
CAROTENUTO Teresa: Segretaria *Teresa Carotenuto*
FALCONE Sara: Consigliere *Sara*
IAMONICO Federica: Consigliere *Federica*
RAITERI Marco: Consigliere *Marco Raiteri*
BARBERA Andrea *Barbera*
CICI Vincenzo *Cici*
D'ISANTO Antonella *Antonella*
FACTA Claudia *Facta*
FIORAVERA Federica *Fioravera*
LAVEGLIA Pasquale *Pasquale*
MATTACCHIONE Gabriele *Mattacchione*
MAGLIETTA Silvia *Maglietta*
PARISI Piero *Parisi*
SPANEDDA Maria *Spanedda*
STRORA Mirela *Strora*
TREVISAN Angela X TREVISAN ANGELA IL PADRE CON DELEGA GEN. *Trevisan*
TURITTO Vita *Turitto*

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE
E' DEPOSITATO CHE AI SENSI DELL'ART. 10
DEL D.P.R. 20.4.1999 N. 101 SI RILASCI
ALLA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
NE ERA IN POSSESSO.

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino I
18 DIC 2023 n. 4132
Serio 3
€ IL DIRETTORE





Statuto dell'Associazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE ITALIANA CANI D'ASSISTENZA E SERVIZIO"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "**Associazione Italiana Cani d'Assistenza e Servizio**" siglabile "**A.I.C.A.S.**".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sezioni territoriali non autonome; le sezioni sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l'attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative.
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 21.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - diffondere e favorire la conoscenza, presso la collettività e le pubbliche amministrazioni, delle leggi a tutela dell'attività dei cani d'assistenza, di servizio e dei propri conduttori;
 - promuovere l'applicazione e il rispetto delle leggi a tutela del cane d'assistenza, di servizio e del suo conduttore affinché non venga compromesso il benessere dell'animale e l'incolumità del suo conduttore;
 - sensibilizzare e stimolare le istituzioni e gli stakeholders pubblici affinché promuovano il miglioramento della legislazione vigente con l'avvio di un iter giuridico che possa soddisfare le esigenze dei disabili, tutelare i cani e garantire l'accettabilità sociale dei binomi cane-disabile, cane-conduttore;

- 
- assistere i conduttori di cani d'assistenza e servizio vittime di discriminazione, violenze o abusi nel caso vengano riscontrate palesi violazioni della legge;
 - promuovere una società inclusiva e solidale sensibilizzando i giovani, e in generale tutta la popolazione, alla conoscenza e al rispetto dei diritti degli animali e delle persone al fine di sviluppare maggiore senso civico e responsabilità nel tutelare il benessere psicofisico degli animali e della comunità;
 - promuovere il benessere fisico e psicologico del bambino con disabilità visiva, del cane di servizio/assistenza e del suo conduttore adulto per garantire loro una migliore qualità della vita;
 - Diffondere e favorire presso la collettività e le amministrazioni, la conoscenza dell'opera di volontariato svolta dall'associazione e dai propri soci.
 - Divulgare l'educazione al volontariato, relazionandosi con gli Enti preposti e non, particolarmente nel mondo dei giovani e delle scuole.
 - sostenere i conduttori di cani guida o di cani di assistenza in difficoltà economica o nei casi di emergenza sanitaria;
 - recuperare un bene pubblico inutilizzato o in stato di abbandono per raggiungere gli scopi associativi.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende:

- gestire uno sportello informativo dove:
 - accogliere le persone con disabilità visiva, motoria o psichica che necessitano del supporto o dell'assistenza di un cane, informandoli in merito ai loro diritti civili;
 - raccogliere le lamentele dei conduttori di cani colpiti da discriminazioni, informando le autorità competenti e sollecitando il loro intervento, per garantire il rispetto dei diritti civili delle persone disabili;
- gestire uno sportello di assistenza legale gratuita, tramite una rete di avvocati, per fornire consulenze giuridiche ai conduttori di cani di assistenza in difficoltà nell'ottenere il riconoscimento dei loro diritti;
- redigere e proporre linee guida per il riconoscimento dei cani d'assistenza e di servizio al fine di giungere ad una normativa nazionale che tuteli il benessere degli animali e garantisca l'inserimento sociale delle persone con disabilità;
- gestire uno sportello per il sostegno psicologico delle persone con disabilità visiva (ipovedenti e non vedenti) al fine di contrastare il senso di solitudine o sintomi depressivi che possono insorgere dalle discriminazioni subite e migliorare la qualità della loro vita;
- organizzare attività ludico educative rivolte ai bambini ipovedenti con proposte di corsi di avvicinamento alla relazione con i cani d'assistenza e di servizio per aiutarli a superare le loro paure o i loro problemi fisici o psicologici;
- organizzare incontri, manifestazioni ed eventi pubblici per promuovere la divulgazione della cultura cinofila sviluppando la conoscenza dell'etologia e dei bisogni del cane per creare empatia, consapevolezza dei diritti e del benessere dell'animale, rispetto delle diversità e delle regole di comportamento per una civile convivenza fra uomini e animali;
- proporre incontri nelle scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare i giovani ad un agire consapevole e solidale nei confronti dei compagni di classe o delle persone con disabilità al fine di costruire una società più aperta, coesa e rispettosa della dignità umana;
- donare alimenti o erogare sostegni economici a favore delle persone disabili in difficoltà nel mantenere o nell'affrontare le cure dei propri cani d'assistenza e di servizio;
- stipulare convenzioni con studi veterinari e con enti attrezzati nel trasporto sanitario di persone accompagnate da cani d'assistenza e di servizio;
- realizzare un'oasi rifugio, con annesso ambulatorio veterinario, dedicato ai cani guida in pensione o cani esonerati dal servizio di assistenza che non ricevono una adozione recuperando un bene pubblico inutilizzato o confiscato alla criminalità.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il

quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette] che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

3. Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione e divulgazione delle attività e degli scopi dell'Associazione ed insigniti di tale carica su proposta della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Hanno funzione simbolica di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto, fatto salvo l'inserimento come Socio Ordinario.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Sono ammessi soci minorenni. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, anche a mezzo posta elettronica.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, anche a mezzo posta elettronica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Bv
R
P
SP
MWC

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
- I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;



- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo;
 - e. il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f. il Collegio dei Proviviri.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 associato nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

BV

SP

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

- q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Non possono essere eletti alle cariche sociali, le persone che ricoprono una carica pubblica.
3. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
5. Il Presidente, il Vicepresidente ed un consigliere compongono l'ufficio di presidenza ove previsto.
6. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- zia d. U.
- LIP 17
- Pro
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 (quattro) volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
 13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

BV
R
R
SR
M

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione o attivando l'ufficio di Presidenza: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



Art. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

B.
R.
R.
S.R.
M.R.

Art. 15 - Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.
5. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 - Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da massimo 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n° 5 (cinque) anni e sono rieleggibili n° 3 (tre) volte.



3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
6. In caso di parità dei voti nelle relative deliberazioni, prevarrà il voto del Presidente del Collegio.

Art. 17 - Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 18 - Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 - Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Bv

R

R

SP

M



Art. 21 - Norme finali

- 1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Torino 14/12/2023

* Il presente atto si compone di n. 12 (DODICI) pagine, inclusa la presente.















Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017 e art. 26 D.lgs. 105/2018